



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Deliberazione n. 224/2017/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 28 novembre 2017, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.	Massimo VALERO	Consigliere
Dott.	Cristiano BALDI	Primo Referendario
Dott.ssa	Alessandra CUCUZZA	Referendario relatore

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Oulx (TO)** formulata con nota datata 6.11.2017 e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte in data 9.11.2017, recante un quesito in materia di contabilità pubblica;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il relatore, Referendario Dott.ssa Alessandra Cucuzza;

### **PREMESSO**

Con nota del 6 novembre 2017 il Sindaco del Comune di Oulx, dopo aver delineato la situazione concreta del proprio Ente, il quale intenderebbe assumere la posizione di Comune capofila per la stipula di una convenzione per l'utilizzo in forma associata di un segretario comunale, ha formulato un quesito di ordine generale inerente l'interpretazione del tetto di spesa complessivo di cui all'art. 1 comma 557 della l. 296/2006. In particolare, il Comune si interroga circa la possibilità di scomputare dall'ammontare complessivo della spesa di personale le somme che l'ente capofila della convenzione riceverà, a titolo di rimborso, dagli altri enti convenzionati che si avvalgono del medesimo segretario comunale.

### **AMMISSIBILITA'**

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Preliminarmente occorre dunque valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, avendo anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere del Comune di Oulx è ammissibile in quanto proviene dal sindaco che, in quanto rappresentante dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., è l'organo istituzionalmente legittimato a richiederlo, la stessa risulta inoltre inviata tramite il C.A.L. in conformità a quanto dispone la legge.

Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere si configura ammissibile trattandosi di questione attinente alla interpretazione della disciplina legislativa relativa ai criteri di determinazione del tetto di spesa complessivo di cui all'art. 1 comma 557 della l. 296/2006.

Occorre, peraltro, dare atto che il quesito va esaminato sotto un profilo generale ed astratto, relativo all'interpretazione della disciplina applicabile, spettando all'Amministrazione comunale le decisioni concrete da adottare in ordine alla successiva attività gestionale (cfr. Sezione regionale di controllo per il Piemonte 16.1.2014 n. 9 e da ultimo 2.2.2017 n. 24).

## MERITO

Ai sensi dell'art. 1 comma 557 quater della l. 296/06, introdotto dall'art. 3 co. 5 bis del d.l. 90/2014, così come convertito dalla l. 114/2014, *"gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*. Pertanto, gli enti con popolazione superiore ai mille abitanti, già sottoposti al patto di stabilità interno, sono tenuti a contenere la spesa di personale nei limiti della spesa media di personale impegnata nel periodo 2011-2013.

Nel caso in cui una pluralità di comuni si avvalga, tramite convenzione, dello stesso segretario comunale, si pone il problema, oggetto del quesito in esame, se l'ente capofila debba considerare nel proprio tetto di spesa l'intero ammontare degli oneri finanziari necessari per retribuire il segretario comunale o possa scomputare, da tale ammontare complessivo, le somme che gli altri comuni associati gli rimborsano in proporzione all'attività che il segretario comunale svolge in loro favore sulla base della convenzione. Lo scomputo dei rimborsi ricevuti consentirebbe, pertanto, di far rientrare nella spesa di personale dell'ente capofila solo gli oneri finanziari effettivamente sostenuti e di escludere quelli che ricadono, sostanzialmente, sugli altri enti in ragione dell'effettivo utilizzo dell'attività del segretario comunale.

La Sezione ritiene che quest'ultima soluzione ermeneutica, che consente di computare nella spesa di personale solo la quota parte di spese effettivamente sostenute dall'Ente, sia quella preferibile.

In senso analogo si è pronunciata la Sezione regionale di controllo per il Lazio che, dopo aver ricostruito la *ratio* del meccanismo di riduzione della spesa delineato dal comma 557, ha concluso che *"sulla base delle esposte linee evolutive ordinamentali e dei richiamati orientamenti di indirizzo, il Collegio ritiene che l'aggregato spesa di personale da considerare ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'art. 1, comma 557, della legge 296/2006, vada determinato secondo il principio di effettività degli oneri in carico e, dunque, legittimamente sterilizzato delle spesa per il segretario comunale - contabilizzata in bilancio ed eventualmente anticipata in virtù del rapporto organico esistente - nella quota corrispondente al rimborso dovuto da altro Comune"* (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 104/2015/PAR).

Su tale conclusione non può incidere la diversa posizione assunta sul punto dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 17 del 2013, nella quale era stato ritenuto che la spesa del

segretario comunale non possa essere suddivisa "pro quota" fra i vari enti in convenzione. La pronuncia della Sezione delle Autonomie, infatti, come sottolineato anche dal Comune di Oulx nella propria richiesta, era stata resa, prima dell'entrata in vigore del comma 557 quater, con riferimento al diverso limite attinente all'incidenza della spesa di personale in rapporto alla spesa corrente complessiva di cui all'ormai abrogato art. 76 co. 6 d.l. 112 del 2008.

In proposito la Sezione ritiene, come già sostenuto dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio, che non siano *"estensibili automaticamente alle fattispecie dedotte nel parere orientamenti formulati con riguardo all'applicazione di altre norme finanziarie e, segnatamente, di quelle di cui al richiamato art. 76, comma 7, da reputarsi ormai superate con la relativa sopravvenuta abrogazione"* (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 104/2015/PAR).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte rende il parere nei termini suindicati. Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta. Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 28 novembre 2017.

Il Relatore

F.to Dott.ssa Alessandra Cucuzza

Il Presidente

F.to Dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il 30/11/2017

Il Funzionario Preposto

F.to Dott. Federico Sola